

ACC

AC/TN 5/68

10000/148/2624

HIRIA

OCT. 1944

10000/148/2624

HIRING OF CIVILIAN
OCT. 1944 - MAY 1945 TRANSPORT

FILE AC/540/A/Lt. 1 - Div of Vehicles, Economic Police.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
Civil Affairs Section
APO 394

W SUPPLY
15.54

Inter Office Memorandum

Tel: 478427-580

AC/14647/PS

18 May, 1945

SUBJECT : Road Transport Police
TO : Economic Section ✓
(Attn: Brig. Gen. McKinley)

1. Reference statement made by Brig. Upjohn on the proposed ENAC guards at yesterday's Executive Commissioner's meeting, attached is a copy translation of a letter received from the Head of the Police, Ministry of the Interior (H.E. Ferrari) dated 5 May, 1945.

2. It would appear that Captain Bucelli has acted without the authority of the Ministry pledging the Italian Government to financial commitments which he had no authority to do and for which the Ministry will not approve. 1945

3. The composition of the force as it is at present will not be considered within the ambit of the police system and consequently the Ministry absolves itself from any responsibility whatsoever.

For the Chief Commissioner:

G.R. Upjohn
G.R. UPJOHN, Brig.
VP CA Sec

20/5/22

TRANSLATION, ea.

MINISTRY OF THE INTERIOR.

G.C.I. No. 999.

Rome, 5th May, 1945.

SUBJECT : Control of traffic and transport in Lombardy.

TO : AC. P.S. S/C., Rome.

With reference to this morning's conversation with Colonel Chapman, I feel it necessary to point out the following:

The auxiliary P.S. Captain Bucelli Tullio, attached to the Transport Sub-Commission, A.C., presented to me, some time ago, a plan of organization for the control of traffic and transport in Lombardy, which he told me had been approved by this Sub-Commission, who wished it to be attenuated in view of the approaching liberation of the North of Italy.

The plan covered the officers, services, personnel and means of motor transport necessary for the organization.

Captain Bucelli outlined that this General Directorate would have to provide a sufficient number of Officers, NCOs and P.S. Guards for the formation of provisional nuclei, around which would later be formed the groups of personnel.

As regards the means of transport, he said that the vehicles to be used - about 130 to 150 - would be requisitioned from the so-called "little canions" which are irregularly circulating in the service of the public.

Captain Bucelli did not specify that the provision of these vehicles as well as the expense of garaging them would have to be met by this General Directorate. In fact, from his manner of speech and from what was deduced from the

1904

Colonel Chapman, I feel it necessary to point out the following:

The auxiliary P.S. Captain Bucelli Tullio, attached to the Transport Sub-Commission, A.C., presented to me, some time ago, a plan of organization for the control of traffic and transport in Lombardy, which he told me had been approved by this Sub-Commission, who wished it to be attenuated in view of the approaching liberation of the North of Italy.

The plan covered the officers, services, personnel and means of motor transport necessary for the organization.

Captain Bucelli outlined that this General Directorate would have to provide a sufficient number of Officers, NCOs and P.S. Guards for the formation of provisional nuclei, around which would later be formed the groups of personnel.

As regards the means of transport, he said that the vehicles to be used - about 230 to 250 - would be requisitioned from the so-called "little canions" which are irregularly circulating in the service of the public.

Captain Bucelli did not specify that the provision of these vehicles as well as the expense of garaging them would have to be met by this General Directorate. In fact, from his manner of speech and from what was deduced from the visit of Captain Nun who placed himself at our disposition for as much as concerned fuel and lubricants, this office was convinced that the transport of the personnel to the North and the means necessary for the working of the police nuclei in those provinces would be provided by the Allies.

So true is this, that no provision has been made by this General Directorate to meet the above indicated necessities.

This morning Captain Bucelli has reported that he has arranged for the garaging of 110 vehicles, which must follow the section commanded by him for the North, driven by their respective proprietors. The garaging fee of 1,000 lire for each vehicle will amount to hire 110,000 a day and should be borne by this Administration.

Now, starting with the consideration that Captain Bucelli had no authority whatever to pledge this Administration and that therefore the garaging contract has no binding effect on the Administration, it is a fact that this General Directorate is not in a position to sustain an expense of this nature.

As I had the honour to point out to Colonel Chapman, this General Directorate cannot consent to assume the responsibility of sending to the North so great a number of persons foreign to the Administration, ~~whereas~~ no guarantee either as regards these persons themselves or the suitability of the means of transport hired, especially as regards the civil responsibility which might arise from the employment of these means and persons.

1903

Besides this, lively preoccupation is felt for the possibility that the drivers of these vehicles, who have consented to their hire at a price much below that actually existing on the market, are hiding illicit reasons for wishing to get to the North, such as commercial speculations.

This office further considers that it would be useful and practical if the section commanded by Captain Bucelli should provide the motor vehicles necessary for the vigilance of roads, not from here, but from the Northern provinces, ^{either} from the Allied Authorities or by means of requisitions through the Prefectures. This plan, besides being more in accordance with

had no authority whatever to pledge this Administration and that therefore the garaging contract has no binding effect on the Administration. It is a fact that this General Directorate is not in a position to sustain an expense of this nature.

As I had the honour to point out to Colonel Chapman, this General Directorate cannot consent to assume the responsibility of sending to the North so great a number of persons foreign to the Administration, ~~which has~~ no guarantee either as regards these persons themselves or the suitability of the means of transport hired, especially as regards the civil responsibility which might arise from the employment of these means and persons.

1203

Besides this, lively preoccupation is felt for the possibility that the drivers of these vehicles, who have consented to their hire at a price much below that actually existing on the market, are hiding illicit reasons for wishing to get to the North, such as commercial speculations.

This office further considers that it would be useful and practical if the section commanded by Captain Bucelli should provide the motor vehicles necessary for the vigilance of roads, not from here, but from the Northern provinces, ^{either} ~~or~~ from the Allied Authorities or by means of requisitions through the Prefectures. This plan, besides being more in accordance with administrative regulations, would appear to be of easy accomplishment. Given the better conditions of the Northern provinces in the matter of motor vehicles.

This Office expresses, therefore, the opinion that Capt. Bucelli should leave for Northern Italy only with the section entrusted to him.

In this connection I must draw attention to the serious deficiency of means of transport at the disposal of this Ministry, a deficiency which is already well-known to the A.C.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB COMMISSION

13021/T

8 May 1945

SUBJECT : Black-market Control.

TO : Regional Commissioners,
Lombardia Region
Piemonte "
Liguria "
Venezia "
(for R.F.O.'s)

1. Attached hereto is a copy of a letter from Transportation Sub Commission with regard to the setting up of a mobile police cadre for black-market control; it is confirmed that you are authorized to pay out of the A.M.C. funds for the hire of the vehicles, which Transportation Sub Commission have arranged should accompany the cadre assigned to your Region.

2. The hire charge will be at the rate prevailing in your Region or at Lit. 1,000 per day, whichever is the less.

3. The Italian personnel assigned for this work are being paid by the Italian Government.

1902

By Command of Rear Admiral STONE

Joint Director
Finance Sub Commission

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/ACM/4/L.

WEB/pa.
24 Jan 45.

SUBJECT : Hiring agreement.

TO : Transportation Sub-Commission.

We have the following comments to make upon the proposed agreement.

1. Clauses 1 and 9. The agreement should provide that at conclusion of the hiring the vehicle is to be returned to the owner. In what condition is it to be returned? Do you approve "in the same condition as it is now in, fair wear and tear excepted."?

2. Clauses 2 and 3. Apart from the fact that clause 3 is nonsense, these two clauses appear to represent a confusion as to the system of payment to be adopted. What do you want? When is payment to be made?

3. Who is to drive the vehicle during the hiring? If the owner, presumably he is to be paid the regulation wage; if a driver employed by the hirers, this fact should be stated together with the fact, (if you desire it) that the hirers accept no responsibility for any act of negligence committed by the driver. Do you wish to refuse liability in the case of wilful default by the driver?

4. Clause 5. Attached hereto is a letter setting out various types of policies obtainable. Which of these do you want? In what sum do you wish to insure against third party risks? Do you wish to insure against damage to property of third parties? If so in what sum? You will see from the attached letter that the premiums involved are considerable.

5. Clauses 7 and 8. These clauses presuppose that the owner is driving the hired vehicle. Is this feasible if he is not so employed?

6. Clause 10. I have grave doubts whether any owner would agree to this clause. If he does, what power do you intend to give to the board? Have Finance Sub-Commission agreed to accept liability and pay any claims passed by the Board - e.g. for deterioration in the condition of the vehicle?

7. The question of tyres and batteries, raised in Exec Memo para 5 should be mentioned in the agreement.

8. The preamble to the agreement should recognize the passage of time.

W. E. BEHRENS 1301
W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

2 Incls:

Incl 1 - Exec Memo, "Rental of Passenger Vehicles"

Incl 2 - Letter

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
Establishment Section

AFQ 394

Executive Memo NO.

SUBJECT: Rental of passenger carrying motor vehicles.

1. Passenger carrying motor vehicles may be rented (using contract attached) by Transportation Officer this Headquarters or Regional Commissioners through the Regional Transportation Officer.

2a The following fees are authorized in payment:

For large cars in excellent condition \$3.00 per day.

For large cars in good condition and medium size cars in excellent condition \$2.50 per day.

For medium size car in good condition or smaller cars in excellent condition \$2.00 per day.

3. Rented cars will normally be operated the same as requisitioned vehicles i.e. given a registration number, an AC sticker which shows the contract number in lieu of requisitioned number, dispatched out of a motor pool or garage with a regular trip ticket and driven by a driver (the owner should be employed for this purpose if feasible).

4. Rented cars will be maintained as indicated in the contract. **1900**

5. First Echelon maintenance will be done by the driver. Shop facilities will be placed at his disposal. Tyres and batteries may be replaced but they will remain the property of AC.

6. For copy of motor vehicles contract see Appdx. "A".

"A"

THIS AGREEMENT made this 1944 day of
between REGION, ALLIED MILITARY GOVERNMENT,
(hereinafter called the HIRERS) party of the first part,
and..... (herein-after
referred to as the OWNER) party of the other part.

WHEREAS the OWNER is the legal owner of the vehicle described in the schedule attached hereto, and registered in accordance with Italian Law under registration ride No , and

WHEREAS HIRERS have requested the OWNER to let to them the said vehicle upon the terms and subject to the conditions hereinafter contained:

NOW IT IS HEREBY agreed and declared as follows:

1. The OWNER hereby lets to the HIRERS and the HIRERS take from the OWNER the vehicle described in the schedule hereto from the date hereof until the hiring shall be determined as herein-after provided. During the continuation of the hiring the vehicle shall be available for the sole and exclusive use of the HIRERS.
2. During the continuation of this agreement the HIRERS shall pay to the OWNER in respect of each 24 hour day the sum of Lire.
3. For the purpose of determining the period for which the OWNER shall be entitled to receive payment, the HIRERS shall issue in respect of each journey made by vehicle, a trip ticket showing the times of commencement by a duly authorized Officer representing the HIRERS, shall be the basis of payment.
4. During the period of hire, the HIRERS shall provide,
(a) a circulation permit, restricted to the use of the vehicle for the purpose of the HIRERS:
(b) free of cost or expense to the OWNER, gasoline 1899 and all lubricants in quantity sufficient only for the purpose of the HIRERS.
(c) free of cost or expense to the OWNER, garage space or other suitable accommodation for the vehicle.
5. The OWNER shall at all times at his own cost charge and expense during the period of this agreement, whether the vehicle be actively engaged on the HIRERS business or purpose or not, insure and keep insured the vehicle

against all risks including liability to the public, subject to the policy of insurance being approved by the HIRERS or on before the signing of this agreement. The said policy of insurance and receipt for the last premium paid shall be held and retained by the HIRERS during the continuation of this agreement.

6. Accordingly the OWNER shall be liable in respect to all claims and demands made in respect of the vehicle howsoever occasioned and hereby indemnifies the HIRERS in respect thereof and on account of all costs charged and expenses which might arise therefrom.

7. The OWNER shall at all times maintain and keep maintained in a state of good repair and condition the said vehicle to the reasonable satisfaction of the HIRERS. It is a condition of this agreement that the vehicle shall on the signing hereof be in roadworthy condition to the reasonable satisfaction of the HIRERS.

8. The OWNER shall at this own option be at liberty to avail himself of the repairs and maintenance facilities of the HIRERS garages and in that event, he shall on completion of the work, pay therefor forthwith or, at his option, he shall be entitled to have the cost thereof deducted from any sum or sums due to him under this agreement.

9. This agreement shall continue until terminated by either party at any time, giving to the other three days notice in writing.

10. In the event that the rights of either the parties hereto shall be questioned, as between the parties themselves, or shall be in dispute, the matter will be referred to a board of 3 Allied Officers whose decision in the matter will be final for the settlement of disputes.

Arising out of the provisions in this agreement WITNESS WHEREOF, the parties hereto have hereunto subscribed their names the day and year first above written.

Oggi _____ 1944, tra il GOVERNO MILITARE ALLEATO delle Regioni LAZIO-UMBRIA (che ai fini del presente contratto assume la denominazione di "NOLEGGIATORE"), prima parte contraente e _____ (che assume la denominazione di "PROPRIETARIO"), seconda parte contraente, è stato stipulato il seguente contratto.

CONSIDERATO che il PROPRIETARIO ha titolo legittimo di proprietà sul veicolo descritto nella scheda qui acclusa e registrato a norma delle vigenti leggi italiane, col numero di registro _____;

CONSIDERATO che il NOLEGGIATORE ha richiesto al PROPRIETARIO la cessione in nolo del suddetto veicolo ai termini e sotto le condizioni appresso indicati,

Le due parti contraenti convengono quanto segue:

1. Il PROPRIETARIO cede in nolo al NOLEGGIATORE e questi prende in consegna dal PROPRIETARIO il veicolo descritto nell'acclusa scheda, dalla data del presente contratto fino al giorno in cui il nolo avrà termine per una delle ragioni appresso indicate. Durante tutto il periodo del nolo il veicolo resterà a disposizione del NOLEGGIATORE, che solo potrà farne uso.
2. Per tutta la durata del presente contratto, il NOLEGGIATORE dovrà pagare al PROPRIETARIO, per ogni ora in cui il veicolo è rimasto a sua disposizione, la somma di L.
3. Allo scopo di determinare il periodo di tempo per il quale il PROPRIETARIO potrà reclamare il pagamento, il NOLEGGIATORE compilerà per ogni viaggio compiuto dal veicolo un foglio di viaggio con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del viaggio. Tale documento, quando sia vistato da un Ufficiale debitamente autorizzato in rappresentanza del NOLEGGIATORE, costituirà la base per il pagamento.
4. Durante il periodo di nolo, il NOLEGGIATORE dovrà provvedere a:
 - (a) fornire il veicolo di un permesso di circolazione, limitato esclusivamente all'uso che esso NOLEGGIATORE farà del veicolo;
 - (b) rifornire il veicolo di carburante e lubrificante in quantità sufficiente a coprire esclusivamente i bisogni di esso NOLEGGIATORE, a titolo completamente gratuito per il PROPRIETARIO;

- 2 -

(c) ricoverare il veicolo in autorimessa o ad altra conveniente sistemazione, a titolo completamente gratuito per il PROPRIETARIO.

5. Per tutta la durata del presente Contratto, sia o no il veicolo in attività di servizio per il NOLEGGIATORE, dovrà in ogni momento tenere il veicolo coperto da assicurazione contro tutti i rischi, compresi quelli di responsabilità civile nei riguardi di terzi. La polizza di Assicurazione deve essere approvata dal NOLEGGIATORE all'atto della firma del presente contratto o precedentemente. Tale polizza e la ricevuta dell'ultimo premio pagato dovranno essere consegnate al NOLEGGIATORE e da lui trattenute per tutta la durata del presente contratto.
6. Corrispondentemente il PROPRIETARIO sarà responsabile per tutti i reclami e le domande fatte rispetto al veicolo, comunque occasionati e si impegna ad indennizzare il NOLEGGIATORE rispetto a tali reclami e domande e per tutte le spese e pagamenti che ne potessero derivare.
7. Il PROPRIETARIO dovrà tenere in ogni momento il veicolo in buone condizioni di efficienza a soddisfazione delle ragionevoli pretese del NOLEGGIATORE. E' condizione del presente contratto che il veicolo all'atto della firma dello stesso sia in buone condizioni di efficienza a ragionevole soddisfazione del NOLEGGIATORE.
8. Il PROPRIETARIO avrà la libera scelta di servirsi o meno dell'attrezzatura di assistenza e riparazioni delle autorimesse del NOLEGGIATORE. In caso affermativo al termine del lavoro egli ne pagherà l'importo seduta stante o, a sua scelta, potrà farne dedurre l'ammontare da qualunque somma o somme dovute gli ai sensi del presente contratto.
9. Il presente contratto continuerà fino a quando una delle due parti vi porrà termine. Ciò potrà avvenire in ogni momento previa notifica scritta con tre giorni di anticipo.
10. Nel caso che sorga questione o disputa sui diritti di una delle parti contraenti, ciascuna delle parti dovrà designare un rappresentante e i rappresentanti scelti dovranno accordarsi sulla scelta di una terza persona che costituisca con loro un collegio arbitrale per arbitrare e sistemare la particolare questione in disputa. L'unanime decisione di tale collegio arbitrale vincolerà le parti contraenti in relazione a qualunque questione sorta sotto l'impero del presente contratto. E per tanto stabilito che ogni divergenza sorta dovrà essere sottoposta a giudizio arbitrale prima che si ricorra all'AUTORITA' GIUDIZIARIA O A qualunque Agenzia Pubblica che sia stata designata alla composizione delle divergenze che possono sorgere sugli articoli del presente

/././././././.

-3-

contratto. A riconoscimento di quanto sopra, le parti hanno sottoscritto il presente atto nel giorno e nell'anno sopra indicati.

1895

PIETRO D'ALESSANDRO

*Dirigente dell'Agenzia Generale di Roma
de L'Assicurazione Infestazioni*

Roma 23 Gennaio 1945

Egregio Avvocato,

In relazione al colloquio che ho avuto il piacere di avere ieri con Lei, in allegato alla presente mi pregio rimetterle un promemoria riassuntivo di tutte le condizioni che potremmo praticare per le assicurazioni di Responsabilità Civile degli automezzi, sia nei confronti di terzi persone, come per le persone trasportate.

Le confermo che sono a Sua completa disposizione per tutti quei chiarimenti che potessero occorrere.

Le porgo i miei più distinti saluti.

Dei
D'Alessandro

Egr.

AVV. FORTI

Sezione Legale della

Commissione Alleata di Controllo

R O M A

1894

Le Anonima Infortuni

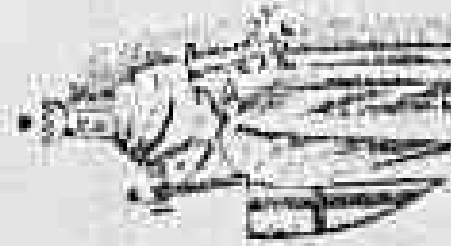
SOCIETÀ ANONIMA DI ASSICURAZIONI FONDATA NEL 1896
Capitale sociale interamente versato L. 32.000.000 - Fondi di garanzia al 31 Dicembre 1939: L. 212.055.119

SEDE IN MILANO

PIAZZA CORDUSIO, 2 (PALAZZO DELLE ASSICURAZIONI GENERALI VENEZIA)



C.P.C. Milano N. 13665
C.P.C. Roma N. 17111



AGENZIA GENERALE

DI

ROMA

PIAZZA VENEZIA N. 11

(Palazzo delle Assicurazioni Generali)
TELEFONI: 63-415 - 65-406

Roma 23 Gennaio 1945

===== P R O M E M O R I A =====

L'assicurazione di Responsabilità civile degli automezzi garantisce al proprietario degli stessi il pagamento dei risarcimenti dal medesimo dovuti, quale civilmente responsabile in forza di Legge, per i danni involontariamente arrecati a terzi con gli automezzi di sua proprietà.

Gli autoveicoli debbono essere identificati con la marca ed il numero di targa e la Compagnia risponde dei danni in quanto l'autoveicolo che li abbia causati risulti regolarmente assicurato.

La Società assume a nome del Contraente la gestione delle vertenze e sopporta le spese e gli onorari dovuti ai legali da essa designati, entro i limiti della garanzia stessa ed alle condizioni risultanti dalla polizza.

La garanzia in parola potrebbe essere prestata per i massimali di :

- per DANNI CORPORALI :
- L. 350.000.= (trecentocinquanta mila) per ogni persona danneggiata e
- "1.000.000.= (un milione) per più persone danneggiate dallo stesso sinistro (catastrofe)

fermo il limite di L. 350.000.= (trecentocinquanta mila) per persona.

- per DANNI ALLE COSE (compresi gli animali) :
- L. 60.000.= (sessanta mila) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone o Ditte cui appartengono le cose danneggiate, ed il premio ammonterebbe a L. 4.992.20 per vetture della forza fino a 12 HP ed a L. 5.774.45 per quelle di oltre 12 HP, per contratti della durata di 1 anno.

Desiderando estendere la garanzia agli infortuni subiti dalle persone trasportate, con limitazione della garanzia stessa alle "terze" persone quali risultano dalle condizioni Generali della Polizza ed ai danni dei quali il proprietario risulti civilmente responsabile in forza di legge i premi di cui sopra

avrebbero rispettivamente a L. 5.965.25 e Lire

Da indicare nella risposta



SOCIETÀ ANONIMA DI ASSICURAZIONI FONDATA NEL 1938
Capitale sociale interamente versato L. 32.000.000 - Fondi di garanzia al 31 Dicembre 1939: L. 212.055.119

SEDE IN MILANO

PIAZZA CORDUSIO, 2 (PALAZZO DELLE ASSICURAZIONI GENERALI VENEZIA)

AGENZIA GENERALE
DI

ROMA

PIAZZA VENEZIA N. 11
(Palazzo delle Assicurazioni Generali)
TELEFONI: 63-415 - 65-406

Roma 23 Gennaio 1945

P R O M E M O R I A
=====

L'assicurazione di Responsabilità civile degli automezzi garantisce al proprietario degli stessi il pagamento dei risarcimenti dal medesimo dovuti, quale civilmente responsabile in forza di legge, per i danni involontariamente arrecati a terzi con gli automezzi di sua proprietà. Gli autoveicoli debbono essere identificati con la marca ed il numero di targa e la Compagnia risponde dei danni in quanto l'autoveicolo che li abbia causati risulti regolarmente assicurato.

La Società assume a nome del Contraente la gestione delle vertenze e sopporta le spese e gli onorari dovuti ai legali da essa designati, entro i limiti della garanzia stessa ed alle condizioni risultanti dalla polizza.

La garanzia in parola potrebbe essere prestata per i massimali di:
- per DANNI CORPORALI:

L. 350.000.= (trecentocinquantamila) per ogni persona danneggiata e
"1.000.000.= (un milione) per più persone danneggiate dallo stesso sinistro (catastrofe)

fermo il limite di L. 350.000.= (trecentocinquantamila) per persona.

- per DANNI ALLE COSE (compresi gli animali):

L. 60.000.= (sessantamila) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone o Ditte cui appartengono le cose danneggiate,

ed il premio ammonterebbe a L. 4.992.20 per vetture della forza fino a 12 HP ed a L. 5.774.45 per quelle di oltre 12 HP, per contratti della durata di 1 anno.

Desiderando estendere la garanzia agli infortuni subiti dalle persone trasportate, con limitazione della garanzia stessa alle "terze" persone quali risultano dalle condizioni Generali della Polizza ed ai danni dei quali il proprietario risulti civilmente responsabile in forza di legge i premi di cui sopra ~~si~~ ^{189.} dovrebbero rispettivamente a L. 5.965.25 e Lire L. 6.900.05.=

Per quanto riguarda "le persone trasportate" la Società dispone di un'altra forma di assicurazione che garantisce qualsiasi persona (compresi quindi i familiari ed i dipendenti) e qualunque infortunio di cui il

Da indicare nella risposta

proprietario sia o no responsabile. Questa assicurazione verrebbe

prestata per i capitali di:

- L. 200.000.= per il caso di morte;
 - L. 200.000.= per il caso di invalidità permanente;
 - L. 100.= per il caso di inabilità temporanea
- per ciascuna persona trasportata della quale non si richiedono le generalità, essendo sufficiente riferire la garanzia alla capacità massima della vettura.

Amnesso che una macchina abbia una capacità di tre posti (oltre quello del conducente) l'assicurazione verrebbe prestata per n. 5 persone (considerato che spesso nelle macchine prendono posto un numero di persone superiore alla normale disponibilità delle macchine stesse) corrispondendo però il premio per sole quattro persone, premio che - per contratto di durata decennale - ammonterebbe a L. 3.735.10. X

Si allega in visione un esemplare della polizza R.C. Autoveicoli ed uno della polizza "persone trasportate".

2 Allegati.

L'ANONIMA INFORTUNI

SOCIETÀ PER AZIONI

FONDATA NEL 1895

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 32.000.000. --

FONDI DI GARANZIA AL 31 DICEMBRE 1942: L. 276.148.364.-

SEDE E DIREZIONE IN MILANO PIAZZA CORDUSIO. 2



POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI N.

Sostituisce l' _____ Pol. N. _____

Agenzia di

CONTRAENTE:

Domiciliato in:

L'ANONIMA IMPORTUNI, in esecuzione della proposta del _____ 19 _____
e nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura al Contraente il pagamento dei risarcimenti pecuniari da lui dovuti, quale
civilmente responsabile in forza di Legge, per danni involontariamente arrecati a terzi (_____ / trasportati) con gli
autoveicoli di sua proprietà e che il Contraente stesso ha dichiarato e conferma essere distinti dalle seguenti caratteristiche:

[illegible]

Per ogni sinistro impegnante la garanzia della Società, l'esborso a carico di questa, sia per indennizzo, sia per spese di qual-

(1° Caso) dei DANNI CORPORALI:

per ogni persona danneggiata e

L. per ogni persona danneggiata e
L. per più persone danneggiate dallo stesso sinistro (catastrofe)
per persona.

fermo il lin-

--- DANNI ALLE COSE (compresi gli animali):

per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone o Ditte cui appar-

CONDIZIONI GENERALI

Nel testo della polizza sono designati con la parola "Società", L'ANONIMA INFORTUNI e con la parola "Contratante", chi contrae la polizza.

ART. 1. — La Società presta l'assicurazione per i rischi assunti in base alla proposta ed alle dichiarazioni del Contratante, il quale è responsabile della loro esattezza.

L'assicurazione vale per gli autoveicoli designati in polizza e nelle successive appendici. Il Contratante ha l'obbligo di denunciare immediatamente e per iscritto, a pena di decadenza, ogni sostituzione od aggiunta di autoveicoli e con i suoi parenti che modificano il rischio, oggetto dell'assicurazione. Ove la Società non creda di annullare la polizza e la mantenga in vigore inalterata, o, se del caso, con aumento o diminuzione di premio, verrà emessa un'appendice e la variazione avrà effetto dopo la firma di detta appendice e dopo il pagamento di quanto risultasse dovuto. Se la variazione implica diminuzione di premio, sarà rimborsato, *pro rata temporis*, il maggior premio precepto, decadenza il 25°.

ART. 2. — Per le vetture automobili da servizio privato l'assicurazione vale per il Regno d'Italia e quello di Albania e per la circoscrizione occasionale nel Principato di Monaco, mentre con patto speciale può essere estesa alla circoscrizione nelle Colonie Italiane (1) ed a quella, occasionale, negli altri Paesi d'Europa (Russia esclusa), nonché in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco.

Per le autovetture non adibite ad uso privato — come pure per gli altri autoveicoli — l'assicurazione, salvo patto speciale, vale soltanto per il Regno d'Italia e quello di Albania.

ART. 3. — La prima rata di premio dev'essere pagata all'atto del ritiro della polizza e l'assicurazione principia alle ore 24 del giorno (ivi indicato); in caso di ritardo nel pagamento rispetto a tale giorno, decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello del pagamento, ferme le scadenze fissate in polizza per le rate ulteriori di premio.

Per il pagamento di queste successive rate è concesso un termine di rispetto di 15 giorni (di otto se la rata è semestrale o trimestrale), durante il quale la Società rimane obbligata per gli eventuali sinistri soltanto se il premio viene pagato nel termine stesso.

Nel caso di mora dopo il termine di rispetto, la Società può costringere giudizialmente il Contratante ad osservare il contratto, ovvero ad intervenire all'annullamento di questo, fermo il diritto ai premi arretrati ed alle spese.

Scaduto infruttuosamente tale termine, l'assicurazione resterà in sospeso con effetto dalla ore 24 del giorno di scadenza contrattuale del premio, rientrando in vigore soltanto alle ore 24 del giorno successivo alla data del pagamento conseguito amichevolmente o giudizialmente.

Il premio per il tempo in cui l'assicurazione fu sospesa resta acquisito alla Società come pena contrattuale, anche se la quietanza d'incasso venga rilasciata senza riserve.

ART. 4. — Il contratto si rianverrà alla scadenza per un periodo uguale a quello per cui fu stipulato, e così di seguito, ove non sia stato disdetto, con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 5. — Il Contratante stipula per sé e per i suoi aventi causa, ai quali si trasferisce l'obbligo di osservare il contratto.

In caso di trapassi o di trasformazioni della Ditta assicurata, il Contratante dovrà curarsi, come pure di trapassi o di trasformazioni della Ditta assicurata, il Contratante dovrà darne avviso, con lettera raccomandata, entro 15 giorni, domandando la voltura della polizza per gli aventi causa. Trascorso detto termine, durante il quale l'assicurazione continua a valere, ma per il Contratante soltanto, la garanzia s'intenderà sospesa fino alla sistemazione della polizza, salvo che la Società non ritenga di effettuare l'annullamento.

In qualunque caso di anticipata risoluzione del contratto sono dovuti alla Società: a) un indennizzo pari al quarto di un premio annuo; b) la restituzione degli sconti di polizze, dal cui totale si dedurranno tanti quinti per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per tre anni.

ART. 6. — Fra i terzi non sono compresi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli del Contratante ed altri parenti, questi ultimi in quanto con lui conviventi, e le persone con lui in rapporti di dipendenza o di salario. Se però il Contratante è una Società o un Ente Morale, sono soltanto esclusi dalla qualifica di terzi i dipendenti addetti o adibiti al servizio e custodia degli autoveicoli per i quali viene stipulata la polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni arrecati durante partecipazione a corse, gare e scommesse. Tuttavia la Società, su denuncia del Contratante e a condizioni da stabilirsi

L'assicurazione è stipulata per la durata di anni

194

alle ore 24 del

del

rate di premio successive alla prima è fissata al

e giorni,

194

alle ore 24 del

del

rate di premio successive alla prima è fissata al

dalle ore 24

194

e la scadenza della

di ciascun anno.

CONTEGGIO DEL PREMIO E DEGLI ACCESSORI:

	PREMIO ANNUO		PRIMA RATA	
	Line	C.	Line	C.
Addizionale per spese di gestione				
Diritto fisso di cancelleria e diritto di polizza				
Aggiunta complementare				
Tassa governativa 9% e imposta sull'entrata				
TOTALE				

caso non oltre il termine perentorio di sessanta giorni da quello del fatto. La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente dovrà poi far seguire le notizie e gli atti relativi al sinistro, adoprando al più presto gli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, a un compimento antielevato.

ART. 8. — Se si inizia una lite in sede civile o un processo penale, il Contraente deve tutto informare la Società e nominare gli avvocati e procuratori da essa designati per la difesa.

La Società assume la gestione delle vertenze anche in sede giudiziaria, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni a lui competenti.

La Società sopporta, entro i limiti della garanzia, le spese giudiziarie e gli onorari dovuti ai legali da essa designati, fino al momento in cui ha interesse a seguire la causa, con l'obbligo di seguire, a richiesta del Contraente (frendendo a suo carico le sole spese eventuali), il processo penale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova. Il Contraente può aggiungere avvocati a sue spese, previo accordo con la Società.

La Società non rimborsa multe o ammende.

ART. 9. — Il contratto, stipulato nell'interesse del Contraente, non crea rapporti fra la Società ed i terzi.

ART. 10. — Il pagamento della somma nella quale è stato liquidato l'indennizzo viene eseguito dalla Società alla Sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero alla propria Sede Centrale, entro venti giorni dall'accettazione dell'interessato.

ART. 11. — Il Contraente decade da ogni diritto: a) per dichiarazioni false od erronee o per aver taciuto, inizialmente o dopo, elementi che doveva comunicare; b) per inosservanza dei termini relativi alla denuncia ed obblighi prescritti in caso di sinistro; c) per avere, egli o le persone di cui risponde, agito in contenzioso coi danneggiati, o averne favorito le pretese, o per aver determinato dolosamente il sinistro.

ART. 12. — Le richieste di risarcimento, fatte valere dopo dieci anni dal sinistro, non danno luogo a rimborso, anche se il sinistro fu denunciato nei termini di polizza.

L'intervento della Società ed i conseguenti atti non implicano responsabilità maggiori di quelle delimitate dalla presente polizza.

ART. 13. — Dopo ogni annuncio di sinistro e fino a 30 giorni dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società può rescindere la polizza mediante lettera raccomandata e con preavviso di dieci giorni, rimborsando il rateo proporzionale di premio, con deduzione di un quarto del premio annuo.

ART. 14. — Per assicurazioni concorrenti con la presente a garantire gli stessi rischi, il Contraente deve ottenere l'adesione scritta della Società.

ART. 15. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto sarà competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria della Sede della Società ovvero della Sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 16. — Le spese di bollo, tasse ed imposte, presenti o future, dipendenti dal presente contratto, sono a carico del Contraente.

nonché nell'Ungheria e nel Principato di Monaco, mentre con patto speciale può essere estesa alla circolazione nelle Colonie Italiane (1) ed a quella, occasionale, negli altri Paesi d'Europa (Russia esclusa), nonché in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco.

Per le autovetture non adibite ad uso privato — come pure per gli altri autoveicoli — l'assicurazione, salvo patto speciale, vale soltanto per il Regno d'Italia e quello di Albania.

ART. 3. — La prima rata di premio dev'essere pagata all'atto del ritiro della polizza e l'assicurazione principia alle ore 24 del giorno ivi indicato; in caso di ritardo nel pagamento rispetto a tale giorno, decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello del pagamento, ferme le scadenze fissate in polizza per le rate ulteriori di premio.

Per il pagamento di queste successive rate è concesso un termine di rispetto di 15 giorni (di otto se la rata è semestrale o trimestrale), durante il quale la Società rimane obbligata per gli eventuali sinistri soltanto se il premio viene pagato nel termine stesso.

Nel caso di mora dopo il termine di rispetto, la Società può costringere giudizialmente il contraente ad osservare il contratto, ovvero ad avviare all'annullamento di questo, fermo il diritto ai premi arretrati ed alle spese.

Scaduto infruttuosamente tale termine, l'assicurazione resterà in sospeso con effetto dalla ore 24 del giorno di scadenza contrattuale del premio, rientrando in vigore soltanto alle ore 24 del giorno successivo alla data del pagamento, conseguito amichevolmente o giudizialmente.

Il premio per il tempo in cui l'assicurazione fu sospesa resta acquistato alla Società come pena convenzionale, anche se la quietanza d'incasso venga rilasciata senza riserve.

ART. 4. — Il contratto si rinnoverà alla scadenza per un periodo uguale a quello almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 5. — Il contraente stipula per sé e per i suoi aventi causa, ai quali si trasferisce l'obbligo di osservare il contratto.

In caso di trapassi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà degli autoveicoli assicurati, come pure di trapassi o di trasformazioni della Ditta assicurata, il Contraente dovrà darne avviso, con lettera raccomandata, entro 15 giorni, domandando la voltura della polizza per gli aventi causa. Trascorso detto termine, durante il quale l'assicurazione continua a valere, ma per il Contraente soltanto, la garanzia s'intenderà sospesa fino alla sistemazione della polizza, salvo che la Società non ritenga di effettuare l'annullamento.

In qualunque caso di anticipata risoluzione del contratto sono dovuti alla Società:

a) un indennizzo pari al quarto di un premio annuo; b) la restituzione degli sconti di polizzenalità, dal cui totale si dedurranno tanti quinti per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per tre anni.

ART. 6. — Fra i terzi non sono compresi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli del Contraente ed altri parenti, questi ultimi in quanto con lui coabitanti, e le persone con lui in rapporti di dipendenza o di salario. Se però il Contraente è una Società o un Ente Morale, sono soltanto esclusi dalla qualifica di terzi i dipendenti addetti o adibiti al servizio e custodia degli autoveicoli per i quali viene stipulata la polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni arrecati durante partecipazione a corse, gare e scommesse. Tuttavia la Società, su denuncia del Contraente e a condizioni da stabilirsi

(1) esclusa l'Africa Orientale per la quale vige una polizza speciale.

L'assicurazione è stipulata per la durata di anni 194 alle ore 24 del 194 e la scadenza delle rate di premio successive alla prima è fissata al 194 di ciascun anno.

CONTEGGIO DEL PREMIO E DEGLI ACCESSORI:

	PREMIO ANNUO		PRIMA RATA	
	Lire	C.	Lire	C.
Addizionale per spese di gestione				
Diritto fisso di cancelleria e diritto di polizza				
Aggiunta complementare				
Tassa governativa 9% e imposta sull'entrata				
TOTALE				

194

L'ANONIMA INFORTUNI

194

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle condizioni generali di polizza:

- ART. 1. — comma 3° (facoltà di recesso dal contratto per variazioni nel rischio).
 ART. 4. — (facoltà prerogativa del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza).
 ART. 5. — comma 2° (facoltà di recesso dal contratto per variazioni nella persona del Contraente).

IL CONTRAENTE

L'importo di L.

(1° rata) è stato pagato add

alle ore

a mia mani.

(Firma dell'Agente)

POLIZZA INFORTUNI PER LE PERSONE
TRASPORTATE DA AUTOVEICOLI
(CUMULATIVA AUTOMOBILISTI)

L'ANONIMA INFORTUNI

• SOCIETA' PER AZIONI • FONDATA NEL 1896 •

Capitale Sociale inter. versato L. 32.000.000 Fondi di garanzia al 31-12-1941: L. 2: 3.368.555



SEDE E DIREZIONE IN MILANO PIAZZA CORDUSIO, 2

AGENZIA di _____ Polizza N. _____
Sostitutrice Polizza N. _____

L'ANONIMA INFORTUNI (1) - in esecuzione di conforme proposta e alle condizioni che seguono - assicura a

S _____, Via _____, N. _____, il pagamento delle indennità sottoindicate per i casi di "Infortuno", subiti dalle persone trasportate sugli autoveicoli di sua proprietà per incidenti occorsi agli stessi.

L'assicurazione comprende, per ciascuna persona trasportata (3):

- A) - Il caso di MORTE, per un capitale di _____ L.
- B) - Il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE, per un capitale di _____ L.
- C) - Il caso di INVALIDITÀ TEMPORANEA, per una indennità giornaliera fino a _____ L.
- D) - Il rimborso, solo se si tratta di autovetture da servizio privato, delle spese mediche e farmaceutiche, (Art. 3 delle Condizioni Generali);

e deve attualmente valere per le persone trasportate sui seguenti autoveicoli:

SPECIE (Automobile - Motociclo con carrozzone o - Autocarro o - Autobus)	MARCA E TIPO	Numero di Targa	USO (Privato - Noleggio con autista - Trasporti per conto proprio (strada rossa) o di terzi (strada bianca)	NUMERO DEI POSTI (compresi seggiolini pieghevoli e strapuntini ed escluso il posto del guidatore)
		1891		

o Per i motocicli si assicurano soltanto le persone che prendono posto nel carrozzone; per gli autocarri solo quelle che prendono posto accanto all'autista (in numero di due al massimo).
o Per le autovetture, indicare se con o senza vetri di sicurezza.

L'ASSICURAZIONE E STIPULATA PER LA DURATA DI ANNI _____ dalle ore 24
del _____ 19 _____ e la scadenza delle _____
rate di premio successive alla prima è fissata al _____ di ciascun anno

CONTEGGIO DEL PREMIO E DEGLI ACCESSORI:

Somme complessive:

- A) MORTE L. _____ a L. _____ o/oo
- B) INVALIDITÀ PERMANENTE. L. _____ a L. _____ o/oo
- C) INABILITÀ TEMPORANEA fino a L. _____ per Lira _____ complessive - al giorno

PREMIO ANNUO	PRIMA RATA (fino al _____)
Lire _____ Cent. _____	Lire _____ Cent. _____

L'assicurazione comprende, per ciascuna persona trasportata (3):

- A) — Il caso di MORTE, per un capitale di L.
B) — Il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE, per un capitale di »
C) — Il caso di INABILITÀ TEMPORANEA, per una indennità giornaliera fino a »
D) — Il rimborso, solo se si tratta di autovetture da servizio privato, delle spese mediche e farmaceutiche. (Art. 3 delle Condizioni Generali);

e-deve attualmente valere per le persone trasportate sui seguenti autoveicoli:

S P E C I E	M A R C A E T I P O	N u m e r o d i T a r g a	U S O	N U M E R O d e i P O S T I (cominciando dal primo cifra dell'indirizzo ed escluso il posto del guidatore)
(Automobile - Motociclo con carrozzino o - Autocarro o - Autobus)	DAW	1691		

o Per i motocicli si assicurano soltanto le persone che prendono posto nel carrozzone; per gli autotreni solo quella che prendono posto accanto all'autista (in numero di due al massimo).

L'ASSICURAZIONE E STIPULATA PER LA DURATA DI ANNI _____ dalle ore 24
del _____ 194 _____ alle ore 24 del _____ 19 _____ e la scadenza delle _____
rate di premio successive alla prima è fissata al _____ di ciascun anno _____

CONTEGGIO DEL PREMIO E DEGLI ACCESSORI:

Somme complessivo :

- A) MORTE L. _____ a L. _____ 0,00
B) INVALIDITÀ PERMANENTE. L. _____ a L. _____ 0,00
C) INABILITÀ TEMPORANEA fino a L. _____ a L. _____ per Lira _____
complesive - al giorno

Sconto	% per
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70
80	80
90	90
100	100

PREMIO NETTO

Addizionale per spese di gestione

Diritto fisso di cancelleria.

Aggiunta complementare.

Tassa governativa 2.0% e imposta sull'entrata .

TOTAŁE

— (2) Dignitat nel fatto che arzan con la parola "Contrante", -- (3) Dignitat nel fatto che segue con la parola "Assicurato".

CONDIZIONI GENERALI

Oggetto e limiti dell'assicurazione

Art. 1. — L'assicurazione vale per gli infortuni che colpiscono le persone trasportate sugli autoveicoli designati in polizza in conseguenza di un incidente toccato al veicolo.

Definizione

S'intende per «infortunio» un evento che si verifica per causa del tutto indipendente dalla volontà dell'Assicurato, che si concretizza nell'azione improvvisa di una forza violenta esterna, e cagiona all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente determinabili.

La validità dell'assicurazione è condizionata al fatto che il conducente sia persona munita di regolare patente di abilitazione (nei casi in cui è prescritta).

Estensione territoriale.

Art. 2. — Per le vetture automobili da servizio privato l'assicurazione vale per l'Italia e per le Province dell'Africa Italiana del Mediterraneo, nonché per la circolazione occasionale nei Paesi confinanti con l'Italia, in Ungheria e nel Principato di Monaco; con patto speciale può essere estesa alla circolazione occasionale negli altri Paesi d'Europa (Russia esclusa), nonché in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco.

Per le autovetture non adibite ad uso privato — come pure per gli altri autoveicoli — l'assicurazione, salvo patto speciale, vale soltanto per l'Italia e per le Province dell'Africa Italiana del Mediterraneo.

Rimborso spese mediche e farmaceutiche.

Art. 3. — L'assicurazione, in quanto:

a) si tratti di autovetture da servizio privato,

b) la polizza si estenda alla invalidità temporanea, comprende il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche fino a concorrenza di una somma pari all'indennità liquidata per detta invalidità temporanea, col limite di L. 1.000 per ogni infortunio, qualunque sia il numero delle persone colpite.

Persone comprese nell'assicurazione

Art. 4. — L'assicurazione comprende le persone in età da 5 a 75 anni.

Per le persone da 5 a 10 anni, peraltro, l'assicurazione, nel caso di cui all'art. 3, a) e b), vale per il solo rimborso delle spese mediche e farmaceutiche, col limite di L. 1.000 per ogni infortunio, qualunque sia il numero delle persone colpite.

Per le persone da 10 a 15 anni, i capitali per morte e invalidità permanente sono ridotti a metà, col limite massimo di lire 20.000 per morte e lire 40.000 per invalidità permanente. L'invalidità temporanea è esclusa.

Persone escluse

Art. 5. — Sono esclusi dall'assicurazione:

a) il guidatore, salvo che sia assicurato — con appendice — come autista dipendente, a' sensi delle Condizioni aggiunte;

b) il Contraente, in quanto persona singola. — Se Contraente è una Società, resta ferma l'esclusione del solo guidatore.

Rischi esclusi

Art. 6. — L'assicurazione non comprende: gli effetti morali della paura e dello spavento; gli infortuni che avvengono durante la partecipazione dell'autoveicolo a corse, gare, scommesse, e relative prove; gli infortuni determinati da avvenimenti bellici o tumulti popolari.

Documenti del contratto e dichiarazioni del Contraente

Art. 7. — La Società stabilisce le condizioni dell'assicurazione in base alle dichiarazioni fatte dal Contraente nella polizza, e confermate con l'accettazione della polizza, che le riassegna.

Determinazione del premio

Il premio deve essere corrisposto in base al numero dei poliziati, escluso quello del guidatore, e l'assicurazione è valida in quanto non si trovi sull'autoveicolo un numero superiore di persone.

Tuttavia, per le autovetture da servizio privato, può essere pattuito che l'assicurazione valga per due persone in più, verso pagamento del premio risultante per un posto.

Nel computo delle persone trasportate non si includono il conducente ed i bambini di età inferiore di 10 anni.

Pagamento del premio

Art. 8. — L'assicurazione principia alle ore 24 del giorno indicato in polizza, se in quel momento premi e accessori sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello del pagamento, ferme restando le scadenze pattuite in polizza per le rate successive.

Per tali rate successive è concesso un termine di rispetto di

Variazioni nel corso del contratto

Art. 10. — Le aggiunte, le diminuzioni, le sostituzioni degli autoveicoli assicurati ed il loro trasferimento ad altro proprietario devono essere denunciate alla Società immediatamente con lettera raccomandata e vengono fatte risultare da appendice.

Per le AGGIUNTE, l'assicurazione sarà valida dalla ore sei antimeridiane del di successivo al pagamento del relativo premio.

Per le DIMINUZIONI, la Società, qualora avvengano in corso d'anno, rimborserà tre quarti del rateo corrispondente al periodo di rischio non corso.

Per le SOSTITUZIONI:

A) Per le autovetture da servizio privato: l'assicurazione non subisce in nessun caso interruzioni, cessando per l'autoveicolo sostituito ed entrando in vigore per il nuovo alle ore sei antimeridiane del di successivo alla data del timbro postale della denuncia, ovvero da un'ora dopo la presentazione, a qualunque Ufficio telegrafico, di un dispaccio indirizzato — Annullamento — Milano — e contenente l'indicazione del numero di polizza, dell'Agenzia cui è assegnata e i dati necessari all'identificazione del nuovo autoveicolo. Se questo ha un numero di posti superiore a quello dell'autoveicolo sostituito, la Società terrà ugualmente assicurata la nuova vettura per una durata di 30 giorni, durante il quale termine, tuttavia, il Contraente deve pagare il maggior premio.

B) Per qualunque altro autoveicolo: la sostituzione ha effetto dopo la firma dell'appendice e dopo il pagamento di quanto risulta dovuto.

Per i TRASFERIMENTI ad altro proprietario, il Contraente deve adoperarsi perché questi accetti per iscritto la voltura della polizza, e ciò entro 15 giorni dalla data della denuncia. Trascorso infruttuosamente questo termine, l'assicurazione, resta sospesa e la Società ha diritto di risolvere il contratto e l'obbligo di rimborsare il premio per il rischio non corso, salvo gli indennizzi di cui all'art. 23. Ugual diritto ed uguale obbligo le competono, anche prima dello spirare dei 15 giorni, ove non creda di volturare la polizza.

Le parti possono pattuire, mediante appendice, la SOSPENSIONE della polizza in vista dell'acquisto di altro autoveicolo.

Art. 11. — Il diritto di reclamare le indennità a favore delle persone infortunate o dei loro aventi causa compete soltanto al Contraente od ai suoi aventi causa.

Denuncia

Art. 12. — La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto (preceduta da telegramma all'indirizzo Annullamento — Milano, in caso di morte o di lesioni gravi), fornendo indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora dell'evento nonché sulle cause e circostanze che lo determinarono ed unendo un certificato medico sulle lesioni.

La denuncia deve essere fatta entro tre giorni dall'infortunio; se ha luogo dopo tale termine, la indennità per inabilità temporanea viene computata a partire dal giorno successivo a quello in cui la denuncia è pervenuta alla Società.

Trascorsi tuttavia trenta giorni dall'infortunio, senza che la denuncia sia pervenuta alla Società, il Contraente e l'Assicurato — e loro aventi causa — decadono da ogni diritto all'indennità.

La Società è del pari sciolta dai suoi obblighi qualora non vengano osservate le seguenti disposizioni:

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire alla Società e ai suoi funzionari tutte le informazioni richieste, acconsentire alla visita di un medico della Società stessa e ad ogni altra indagine, prestandosi alle pratiche occorrenti.

In ogni caso, deve essere trasmesso alla Società, almeno ogni 30 giorni, un certificato medico sulle condizioni dell'infortunato, e inoltre il certificato definitivo entro 15 giorni dal termine della cura medica.

Liquidazione

Art. 13. — La Società corrisponde le indennità convenute soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; l'influenza che l'infortunio può avere esercitata su malattie ad esso estranee, come pure il pregiudizio che tali malattie possono portare alla guarigione delle lesioni cagionate

Definizione

S'intende per «infortunio» un evento che si verifici per cause del tutto indipendenti dalla volontà dell'Assicurato, che si concreti nell'azione improvvisa di una forza violenta esterna, e cagioni all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente determinabili.

La validità dell'assicurazione è condizionata al fatto che il conducente sia persona munita di regolare patente di abilitazione (nell'età in cui è prescritta).

Estensione territoriale.

Art. 2. — Per le vetture automobili da servizio privato l'assicurazione vale per l'Italia e per le Province dell'Africa Italiana del Mediterraneo, nonché per la circoscrizione occasionale nei paesi confinanti con l'Italia, in Ungheria e nel Principato di Monaco; con patto speciale può essere estesa alla circoscrizione occasionale negli altri Paesi d'Europa (Russia esclusa), nonché in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco.

Per le autovetture non adibite ad uso privato — come pure per gli altri autoveicoli — l'assicurazione, salvo patto speciale, vale soltanto per l'Italia e per le Province dell'Africa Italiana del Mediterraneo.

Rimborso spese mediche e farmaceutiche.

Art. 3. — L'assicurazione, in quanto:

a) si tratti di autovetture da servizio privato,

b) la polizza si estenda alla invalidità temporanea, comprende il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche fino a concorrenza di una somma pari all'indennità liquidata per detta invalidità temporanea, col limite di L. 1.000 per ogni infortunio, qualunque sia il numero delle persone colpite.

Persone comprese nell'assicurazione

Art. 4. — L'assicurazione comprende le persone in età da 5 a 75 anni.

Per le persone da 5 a 10 anni, peraltro, l'assicurazione, nei casi di cui all'art. 3, a) e b), vale per il solo rimborso delle spese mediche e farmaceutiche, col limite di L. 1.000 per ogni infortunio, qualunque sia il numero delle persone colpite.

Per le persone da 10 a 15 anni, i capitali per morte e invalidità permanentemente sono ridotti a metà, col limite massimo di lire 20.000 per morte e lire 40.000 per invalidità permanente. L'invalidità temporanea è esclusa.

Persone escluse

Art. 5. — Sono escluse dall'assicurazione:

a) il guidatore, salvo che sia assicurato — con appendice — come assistita dipendente, e' sensi delle Condizioni aggiunte;

b) il Contraente, in quanto persona singola. — Se Contraente è una Società, resta ferma l'esclusione del solo guidatore.

Rischi esclusi

Art. 6. — L'assicurazione non comprende: gli effetti morali della paura e dello spavento; gli infortuni che avvengono durante la partecipazione dell'autoveicolo a corse, gare, scommesse, e relative prove; gli infortuni determinati da avvenimenti bellici e tumulti popolari.

Documenti del contratto e dichiarazioni del Contraente

Art. 7. — La Società stabilisce le condizioni dell'assicurazione in base alle dichiarazioni fatte dal Contraente nella proposta e confermate con l'accettazione della polizza, che le riasuma.

Il premio dell'essere corrisposto in base al numero del polizza, escluso quello del guidatore, e l'assicurazione è valida in quanto non si trovi sull'autoveicolo un numero superiore di persone.

Tuttavia, per le autovetture da servizio privato, può essere pattuito che l'assicurazione valga per due persone in più, verso pagamento del premio risultante per un posto.

Nel computo delle persone trasportate non si includono il conducente ed i bambini di età inferiore ai 10 anni.

Paramento del premio

Art. 8. — L'assicurazione principia alle ore 24 del giorno indicato in polizza, se in quel momento premi e accessori sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello del pagamento, ferme restando le scadenze pattuite in polizza per le rate successive.

Per tali rate successive è concesso un termine di rispetto di quindici giorni (di otto se la rata è semestrale o trimestrale), durante il quale la Società rimane obbligata per gli eventuali sinistri soltanto se il pagamento avviene nel termine stesso.

In caso contrario, l'assicurazione è sospesa dalla scadenza contrattuale del premio e rientra in vigore dalle ore 24 del giorno successivo a quello dell'incasso dei premi arretrati e relative spese.

Il premio per il tempo in cui l'assicurazione fu sospesa resta acquisito alla Società come pena convenzionale.

Trascorso il termine di rispetto, la Società può agire in giudizio per l'osservanza del contratto, ovvero risolverlo, fermo il diritto ai premi arretrati ed alle spese.

Durata

Art. 9. — Il contratto si rinnova alla scadenza per un periodo uguale a quello per cui fu stipulato, e così di seguito, ove non sia stato disdetto, con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Per le AGGIUNTE, l'assicurazione sarà valida dalle ore sei antimeridiane del di successivo al pagamento del relativo premio.

Per le DIMINUZIONI, la Società, qualora avvengano in corso d'anno, rimborserà tre quarti del rateo corrispondente al periodo di rischio non corso.

Per le SOSTITUZIONI:

1) Per le autovetture da servizio privato: l'assicurazione non subisce in nessun caso interruzioni, cessando per l'autoveicolo sostituito ed entrando in vigore per il nuovo alle ore sei antimeridiane del di successivo alla data del timbro postale della denuncia, ovvero da un'ora dopo la presentazione, a qualunque Ufficio telegrafico, di un dispaccio indirizzato — Antifortuni — Milano — e contenente l'indicazione del numero di polizza, dell'Agenzia cui è assegnata e i dati necessari all'identificazione del nuovo autoveicolo. Se questo ha un numero di posti superiore a quello dell'autoveicolo sostituito, la Società terrà ugualmente assicurata la nuova vettura per una durata di 20 giorni, durante il quale termine, tuttavia, il Contraente deve pagare il maggior premio.

2) Per qualunque altro autoveicolo: la sostituzione ha effetto dopo la firma dell'appendice e dopo il pagamento di quanto risultò dovuto.

Per i TRASFERIMENTI ad altro proprietario, il Contraente deve adoperarsi perché questi accetti per iscritto la voltura della polizza, e ciò entro 15 giorni dalla data della denuncia. Trascorso infruttuosamente questo termine, l'assicurazione, resta sospesa e la Società ha diritto di risolvere il contratto, o l'obbligo di rimborsare il premio per il rischio non corso, salvo gli indennizzi di cui all'art. 23. Ugual diritto ed uguale obbligo le competono, anche prima dello spirare dei 15 giorni, ove non creda di volturare la polizza.

Le parti possono pattuire, mediante appendice, la SOSPENSIONE della polizza in vista dell'acquisto di altro autoveicolo.

Art. 11. — Il diritto di reclamare le indennità a favore Sinistri

delle persone infortunate o del loro aventi causa compete soltanto al Contraente od ai suoi aventi causa.

Art. 12. — La denuncia dell'infortunio deve essere fatta Denuncia

per iscritto (preceduta da telegramma all'indirizzo Antifortuni - Milano, in caso di morte o di lesioni gravi), fornendo indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora dell'evento nonché sulle cause e circostanze che lo determinarono ed unendo un certificato medico sulle lesioni.

La denuncia deve essere fatta entro tre giorni dall'infortunio, se ha luogo dopo tale termine, la indennità per invalidità temporanea viene computata a partire dal giorno successivo a quello in cui la denuncia è pervenuta alla Società.

Trascorsi tuttavia trenta giorni dall'infortunio, senza che la denuncia sia pervenuta alla Società, il Contraente e l'Assicurato, e loro aventi causa — decadono da ogni diritto all'indennità.

La Società è del pari sciolta dai suoi obblighi qualora non vengano osservate le seguenti disposizioni:

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire alla Società e ai suoi funzionari tutte le informazioni richieste, acconsentire alla visita di un medico della Società stessa e ad ogni altra indagine, prestandosi alle pratiche occorrenti.

In ogni caso, deve essere trasmesso alla Società, almeno ogni 30 giorni, un certificato medico sulle condizioni dell'infortunato e inoltre il certificato definitivo entro 15 giorni dal termine della cura medica.

Art. 13. — La Società corrisponde le indennità convenute Liquidazione indennità soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; l'influenza che l'infortunio può avere esercitata su malattie ad esso estranee, come pure il pregiudizio che tali malattie possono portare alla guarigione delle lesioni cagionate dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, se per qualsiasi preesistente mutilazione o difetto fisico dell'arto od organo colpito dall'infortunio o di altra parte del corpo, le conseguenze dell'infortunio stesso rianano più gravi, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

L'assicurazione non ha effetto se il Contraente, l'Assicurato o i loro aventi causa abbiano tentato d'ingannare la Società sulle cause o conseguenze dell'infortunio od abbiano agito dolosamente rispetto alle stesse.

Art. 14. — E' a carico di chi domanda la indennità la prova che ricorrano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Morte

Art. 15. — Se l'infortunio, entro un anno dall'evento, causa la morte dell'Assicurato, la Società paga ai suoi eredi legittimi il capitale assicurato per il caso di morte.

Invalità permanente

Art. 16. — Se l'infortunio, entro un anno dall'evento, causa invalidità permanente, la Società paga l'indennità per tale titolo, secondo le percentuali e disposizioni seguenti:

1°) Per la perdita totale del due occhi		100%
di tutti e due gli arti superiori		100%
di tutti e due le mani		100%
di tutti e due gli arti inferiori		100%
di tutti e due i piedi		100%
contemporanea di un arto superiore e di un arto inferiore		100%
contemporanea di un arto superiore ed inguaribile		100%
contemporanea di un arto inferiore ed inguaribile		100%
2°) Per la perdita totale dell'arto superiore		
di un braccio	70%	60%
di un arto inferiore	60%	50%
di un piede	50%	30%
di un occhio	100%	160%
del pollice	140%	120%
del mignolo	120%	100%
del medio	80%	60%
del anulare	80%	60%
di un alluce	50%	30%
di ogni altro dito del piede	30%	40%
Per la perdita completa di ambedue gli orecchi		100%
di un orecchio		50%

a) L'abolizione assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione del grado della funzionalità perduta.

b) Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, entro il limite massimo dell'80%, considerandosi come invalidità assoluta soltanto i casi elencati al punto 1°).

c) Per le singole falangi delle dita, soltanto l'asportazione totale si considera invalidità permanente e l'indennità importa, per la perdita di una falange del pollice o dell'anulare, la metà, per la perdita della falange di qualunque altro dito, un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

d) Nei casi di invalidità parziale non indicati al punto 2°), l'indennità viene stabilita tenendosi conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale e per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.

e) Nei casi di invalidità permanente che non riguardano una perdita anatomica, la Società, cessata la cura medica, si riserva di effettuare una liquidazione provvisoria sulla base degli elementi risultanti, sospendendo il pagamento della indennità relativa per il periodo di due anni dal giorno della liquidazione; in tal caso verrà corrisposto su tale indennità un interesse del 6% annuo a trimestri posticipati, fino al momento in cui la Società, entro detto periodo, addiverrà alla liquidazione definitiva, dalla quale non verrà dedotto l'importo corrisposto a titolo di interessi.

Per le donne dal 16 al 45 anni, qualora un infortunio risulterebbe a' sensi di polizza determinati deturpazioni o sfregi del viso o della persona, la Società rimborserà le eventuali spese mediche e di plastica, e qualora tali fatti costituissero un effettivo pregiudizio, riconoscerà — su parere dei medici — un'indennità speciale in misura da stabilirsi caso per caso, però entro il limite del 20% del capitale assicurato per invalidità permanente, ivi comprese le spese di cura.

Detta percentuale verrà ridotta a metà, qualora i fatti di cui sopra costituissero altresì invalidità permanente liquidabile ai sensi di polizza.

Invalidità temporanea

Art. 17. — Se le lesioni causate dall'infortunio hanno reso l'Assicurato immediatamente e per più di 5 giorni incapace di attendere alle sue occupazioni, costringendolo a sottoporsi a cura medica, la Società corrisponde la diaria assicurata a) *integratamente*, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si trova nella completa incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni, anche solo per dare istruzioni, dirigere o sorvegliare;

viene corrisposta fino ad un periodo massimo di 300 giorni. Per il tempo anteriore alla denuncia fatta dopo tre giorni dall'infortunio (vedi art. 19) nonché anteriore all'inizio e posteriore alla fine della necessaria cura medica non viene corrisposta alcuna indennità.

Rimborso spese mediche e farmaceutiche

Art. 18. — Il rimborso spese mediche e farmaceutiche, nei casi previsti dalla polizza, avverrà sulla presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi (note e dichiarazioni del curante, ricette e note delle farmacie). La domanda documentata del rimborso deve pervenire alla Società, a pena di decadenza, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui è terminata la cura medica.

Cumulo indennità

Art. 19. — La indennità per invalidità temporanea viene pagata indipendentemente da quella per morte o per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dall'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non richiede rimborso nel caso contrario.

Pagamento indennità

Art. 20. — Dopo ricevuto il certificato definitivo del curante e gli altri documenti richiesti e dopo esauriti gli accertamenti del caso, la Società liquida, a favore dell'Assicurato o suoi aventi causa, l'indennità che risulti dovuta e ne dà comunicazione agli interessati, provvedendo al pagamento entro quindici giorni dalla data di accettazione.

Solo in caso di ritardo nel pagamento delle indennità liquidate ed accettate decorre l'interesse nella misura commerciale.

In caso di invalidità temporanea o di invalidità permanente, la Società non ha obbligo di pagare indennità prima che sia finita la cura medica.

La indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che sia stata liquidata l'indennità, la Società ne verserà l'importo agli eredi.

Arbitrato

Art. 21. — In caso di divergenza sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, è rispettivamente sull'ammontare dell'indennità, la controversia dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre medici, i quali decidono a maggioranza inappellabilmente, come amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità giudiziaria.

La parte che propone di convocare il Collegio deve darne comunicazione all'altra con lettera raccomandata designando il proprio arbitro. Ricevuta tale comunicazione, l'altra parte, entro quindici giorni, comunica per iscritto il nome del proprio arbitro. La Società, nel fare la propria comunicazione, deve indicare anche il luogo di residenza del Collegio, o presso la Sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, o a sua scelta, presso la propria Sede in Milano. Il terzo arbitro viene scelto dagli altri due arbitri, o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia ove deve risiedere il Collegio.

Composto il Collegio, la Società lo convoca nel luogo prescelto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese del procedimento e contribuisce per la metà alle spese e competenze del terzo arbitro.

Surroga

Art. 22. — La Società è surrogata, fino a concorrenza dell'indennità pagata, nei diritti e nelle azioni contro i terzi responsabili dell'infortunio, fra questi terzi intendendosi non compresi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli del Contraente o dell'Assicurato ed anche altri parenti, questi ultimi in quanto con essi coabitanti, e le persone con essi in rapporti di dipendenza o di salario.

A richiesta, l'Assicurato o gli aventi causa devono fare alla Società cessione formale di tali diritti ed azioni, che essi sono tenuti a non pregiudicare.

Anticipata risoluzione

Art. 23. — Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dall'esaurimento della relativa pratica, la Società può rescindere la polizza mediante lettera raccomandata e con preavviso di dieci giorni, rimborsando il resto proporzionale di premio, con deduzione di un quarto del premio annuo.

In qualunque altro caso di anticipata risoluzione del contratto, sono dovuti alla Società: a) un'indennità pari ad un quarto del premio annuo; b) la rifusione degli sconti di polizza, dal cui totale si dedurranno tanti quinti per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso per almeno tre anni.

Art. 24. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto — salvo per l'arbitrato previsto dall'art. 21 — è competente a scelta della parte attrice, l'autorità giudiziaria.

Cumulo indennità

Art. 19. — La indennità per inabilità temporanea viene pagata indipendentemente da quella per morte o per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, non entro l'anno dall'fortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non richiede rimborso nel caso contrario.

Pagamento indennità

Art. 20. — Dopo ricevuto il certificato definitivo del curante e gli altri documenti richiesti e dopo esauriti gli accertamenti del caso, la Società liquida, a favore dell'Assicurato o suoi aventi causa, l'indennità che risulti dovuta e ne dà comunicazione agli interessati, provvedendo al pagamento entro quindici giorni dalla data di accettazione.

Solo in caso di ritardo nel pagamento delle indennità liquidate ed accettate decorre l'interesse nella misura commerciale.

In caso di inabilità temporanea o di invalidità permanente, la Società non ha obbligo di pagare indennità prima che sia finita la cura medica.

La indennità per invalidità permanente è di carattere permanente e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che sia stata liquidata l'indennità, la Società ne verserà l'importo agli eredi.

Arbitrato

Art. 21. — In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, e rispettivamente sull'ammontare dell'indennità, la controversia dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre medici, i quali decidono a maggioranza inappellabilmente, come amichevoli compositori, con decisione da ogni formalità giudiziaria.

La parte che propone di convocare il Collegio deve darne comunicazione all'altra con lettera raccomandata, designando il proprio arbitro. Ricevuta tale comunicazione, l'altra parte, entro quindici giorni, comunica per iscritto il nome del proprio arbitro. La Società, nel fare la propria comunicazione, deve indicare anche il luogo di residenza del Collegio, o presso la Sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, o a sua scelta, presso la propria Sede in Milano. Il terzo arbitro viene scelto dagli altri due arbitri, o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia ove deve risiedere il Collegio.

Composto il Collegio, la Società lo convoca nel luogo prescelto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese del procedimento e contribuisce per la metà alle spese e competenze del terzo arbitro.

Surroga

Art. 22. — La Società è surrogata, fino a concorrenza dell'indennità pagata, nei diritti e nelle azioni contro i terzi responsabili dell'fortunio, fra questi terzi intendendosi non compresi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli del Contraente o dell'Assicurato ed anche altri parenti, questi ultimi in quanto con essi coabitanti, e le persone con essi in rapporti di dipendenza o di salario.

A richiesta, l'Assicurato o gli aventi causa devono fare alla Società cessione formale di tali diritti ed azioni, che essi sono tenuti a non pregiudicare.

Anticipata risoluzione

Art. 23. — Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dall'esaurimento della relativa pratica, la Società può rescindere la polizza mediante lettera raccomandata e con preavviso di dieci giorni, rimborsando il rateo proporzionale di premio, con deduzione di un quarto del premio annuo.

In qualunque altro caso di anticipata risoluzione del contratto, sono dovuti alla Società: a) un indennizzo pari ad un quarto del premio annuo; b) la rifusione degli sconti di polizza, dal cui totale si dedurranno tanti quinti per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso per almeno tre anni.

Fore competente

Art. 24. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto — salvo per l'arbitrato previsto dall'art. 21 — è competente, a scelta della parte attrice, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 25. — Tutte le tasse ed imposte, spese di bollo e Bolli e Tasse diritti dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente o degli aventi causa.

capitale assicurato per invalidità permanente

di tutti e due gli arti inferiori o di tutti e due i piedi	100%
contemporanea di un arto superiore e di un arto inferiore	100%
Per alienazione mentale assoluta ed incurabile	100%
destro sinistro	
2a) Per la perdita totale dell'arto superiore	70%
" " della mano o dell'avambraccio di un arto inferiore	60%
" " di un braccio o di un piede	50%
" " di un occhio	30%
" " del pollice	18%
" " dell'indice	14%
" " del medio	12%
" " del anulare	10%
" " di un alluce	8%
" " di ogni altro dito del piede	6%
" " di un orecchio	5%
" " di un orecchio	3%
Per la sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
" " di un orecchio	10%

a) L'abolizione assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione del grado della funzionalità perduta.

b) Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, entro il limite massimo dell'80%, considerandosi come invalidità assoluta soltanto i casi elencati al punto 1°).

c) Per le singole falangi delle dita, soltanto l'asportazione totale si considera invalidità permanente e l'indennità ammonta, per la perdita di una falange del pollice o dell'indice, la metà, per la perdita della falange di qualunque altro dito, un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

d) Nel caso di invalidità parziale non indicati al punto 2°), la indennità viene stabilita tenendosi conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.

e) Nel caso di invalidità permanente che non riguardino una perdita anatomica, la Società, cessata la cura medica, si riserva di effettuare una liquidazione provvisoria sulla base degli elementi risultanti, sospendendo il pagamento della indennità relativa per il periodo di due anni dal giorno della liquidazione; in tal caso verrà corrisposto su tale indennità un interesse del 6% annuo a trimestri posticipati, fino al momento in cui la Società, entro detto periodo, arriverà alla liquidazione definitiva, dalla quale non verrà dedotto l'importo corrisposto a titolo di interessi.

Per le donne dai 16 ai 45 anni, qualora un infortunio risarcibile a' sensi di polizza determini deturpazioni o sfiggimenti del viso o della persona, la Società rimborserà le eventuali spese mediche e di plastica, e qualora tali fatti costituiscano un effettivo pregiudizio, riconoscerà — su parere del medico — un'indennità speciale in misura da stabilirsi caso per caso, però entro il limite del 20% del capitale assicurato per invalidità permanente, ivi comprese le spese di cura.

Detta percentuale verrà ridotta a metà, qualora i fatti di cui sopra costituiscono altresì invalidità permanente liquidabile ai sensi di polizza.

Inabilità temporanea

Art. 17. — Se le lesioni causate dall'infortunio hanno reso l'Assicurato immediatamente e per più di 5 giorni incapace di attendere alle sue occupazioni, costringendolo a sottoporsi a cura medica, la Società corrisponde la diaria assicurata: a) *immediatamente*, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si trova nella completa incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni, anche solo per dare istruzioni, dirigere o sorvegliare; b) *parzialmente*, vale a dire con riduzione alla metà, oppure ad un quarto della diaria, in proporzione del grado che egli ha conservato o che è andato riacquistando della sua capacità fisica.

L'indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno successivo a quello dell'infortunio, regolarmente denunciato, e

CLAUSOLE SPECIALI:

IL CONTRAENTE

19

L'ANONIMA INFORTUNI

19

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:

- Art. 9 — (tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta trenta giorni prima della scadenza).
Art. 10 — (comma sesto facoltà di recesso dal contratto per trasferimento autoveicoli).
Art. 21 — (deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per controversie sulla natura e conseguenza delle lesioni).
Art. 23 — (facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di infortunio).
Art. 24 — (deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

(FIRMA DELL'AGENTE)

Il pagamento della prima rata di premio e degli accessori, nell'importo complessivo di L. _____

è stato fatto a mani del sottoscritto alle ore _____, n. _____

oggi

19

pag. 4

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION

13079/F.

2 December 1944.

SUBJECT: Rental of passenger-carrying motor vehicles.

TO: Transportation Sub-Commission.

1. With reference to the attached draft memorandum you will remember that the Finance Sub-Commission has been pressing for the issuance of instructions on this matter for over two months. It was therefore surprising to receive the attached draft this afternoon with the request that comments should be available by this evening.

2. The following points occur to me:

(i) As no draft contract is attached no comments can be made on certain sections of the memorandum.

(ii) The definitions in para. 2 appear to me to be loose. I would suggest that the size of the car i.e. large, medium or small should be defined either by the number of seats or wheel-base. Further, the distinction made between excellent and good condition seems unnecessary, as it should be our policy to take only those cars in excellent condition.

(iii) The hiring rental should be stated in the currency of the country, viz. in lire, and not in dollars.

(iv) In para. 3 it is stated that rented cars should be "despatched out of a motor pool or garage"; in order to obviate the danger of unauthorised travelling by night it seems to me essential that rented cars should be treated like requisitioned cars and kept in an AC/AMG garage when not in official use.

(v) No mention is made of the areas where the Executive Memorandum will apply. The question was originally raised in AMG territory and it is understood that both 5th and 8th Armies raised no objections to the proposal. If it is intended to apply this procedure elsewhere, it would seem desirable to refer to such military headquarters as RAAC in Rome and PBS in Naples. It is possible that AFHQ should also be consulted.

A. Grassby Smith
Coc

Joint Director,
Finance Sub-Commission.

Encl:

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

Tele: 378

ACC/TN/R/68

SUBJECT: Hiring of Civilian Transport.

TO : R.C. Region.

23 October 1944

1. It has been proved that the hiring of civilian passenger vehicles is not satisfactory due to the following reasons:-

- a. It is difficult to control the use of these vehicles when in the hands of the owner.
 - b. No authority exists to supply these vehicles with tires spare parts, etc., particularly when the vehicles is away from its home station.
 - c. Due to the critical shortage of spare parts, particularly ly tires, it is very difficult to maintain our requisitioned civilian cars, and maintenance for these civilian cars would have to rest with the civilian who are not in a position to properly maintain them at the present time.
 - d. Rented civilian cars in the Naples Area proved to be a continuous source of trouble.
 - e. Requisitioned cars being Government property, can be serviced and maintained in any ordnance or ACC shop. This is not true of rented cars.
 - f. The only reason for renting cars is that they cannot be obtained by requisition. It is not believed by the Transportation Sub-Commission that cars cannot be requisitioned in any part of Italy if they exist.
2. This practice will therefore cease forthwith.
 3. Such cars as are in use at present on this basis will be paid for up to the date of receipt of this letter.
 4. Please acknowledge receipt.

3 2 2 1

1. It has been proved that the hiring of civilian passenger vehicles is not satisfactory due to the following reasons:-

- a. It is difficult to control the use of these vehicles when in the hands of the owner.
- b. No authority exists to supply these vehicles with tires spare parts, etc., particularly when the vehicles is away from its home station.
- c. Due to the critical shortage of spare parts, particularly ly tires, it is very difficult to maintain our requisitioned civilian cars, and maintenance for these civilian cars would have to rest with the civilian who are not in a position to properly maintain them at the present time.
- d. Rented civilian cars in the Naples Area proved to be a continuous source of trouble.
- e. Requisitioned cars being Government property, can be serviced and maintained in any ordnance or ACC shop. This is not true of rented cars.
- f. The only reason for renting cars is that they cannot be obtained by requisition. It is not believed by the Transportation Sub-Commission that cars cannot be requisitioned in any part of Italy if they exist.

2. This practice will therefore cease forthwith.

3. Such cars as are in use at present on this basis will be paid for up to the date of receipt of this letter.

4. Please acknowledge receipt.

For Acting Chief Commissioner:

A.G. ANTOLINI
Acting Head,
Economic Section.

Copy to:- Finance S/C HQ ACC
" " Economic Section
" " SCAG AMG 8 Army
" " PWB Florence.



PIE/RFD/2

APGS.
 EBF.
 BELT.
 J.J.L.
 A.K.
 J.E.H.
 H.J.T.

HEADQUARTERS
 PIEMONTE REGION
 ALLIED MILITARY GOVERNMENT
 APO 394
 Finance Division
 BUDGETS
 P. C. DIV.

JL. DIRECTOR
 CH. ACCT.
 H. A.
 14 October 1944

14 October 1944

SUBJECT : Transport; hire of civilian vehicles ~~two~~ drive rs.TO : H.Q. ACC, APO 394, Finance Sub-Commission
(for attention Joint Direct-ors)

1. Enclosed herewith is a copy of letter ref. 54/9 dated
 23 Sep 1944 from Hq AMG Fifth Army, dealing with above subject.

2. In view of para 3 of the letter which quotes the statement
 of Colonel Grafftey Smith, may it be confirmed, please, that sanction to
 proceed with hiring of civilian vehicles also extends to Piemonte
 Region, which is not mentioned in the original distribu-tion list
 in Fifth Army letter.

3. In the opinion of the Regional Commissioner, it may be
 necessary to hire civilian vehicles and drivers at the present time
 and subsequently to move them to the Region. Pending receipt of
 confirmation, I have expressed the view that preliminary search for
 and earmarking of civilian vehicles and drivers for hire may proceed
 here and now.

For the Regional Commissioner.

T. M. Gilbertson
 T. M. Gilbertson
 Major, R.A.
 R.F.O.



1888

HEADQUARTERS
Allied Military Government
Fifth Army
APO 464 U.S. Army

23 September 1944
54/9

SUBJECT : Transport

TO : Hq ACC, Establishment Branch.

1. Difficulties are always experienced in obtaining sufficient transport for the use of Regional and Provincial officers and their civilian officials. Endeavours have hitherto been made to cope with this deficiency by requisitioning but this has never been satisfactory; invariably the hardships undoubtedly inflicted upon car owners has driven vehicles into hiding.

2. The only alternative to requisitioning is hiring. This means ~~is~~ used by P.W.B. with apparent success. In this connection ref is made to para 17 (transportation) of the minutes of the conference held at Siena on 13 Sep 1944 (your reference 784/48/CA). Upon enquiry being made G-4, 5th Army states that there is no objection to the hiring of civilian vehicles in 5th Army area.

3. Col. G.S. *(Stafford Smith)* stated that financially there is no objection. It is proposed to try out the hiring system for Bologna if that city comes under 5th Army control.

4. The rates which it is proposed to offer for hire of cars will not exceed those at present paid by P.W.B. in Florence which are as follows :

Car (no driver)	Lire 200 per day.
" (over two seats and driver)	" 400 per day
" (two seats and driver)	" 300 per day
Driver	" 10 per hour

These rates apply to a vehicle in good repair only.

5. In order to ensure unity of action all arrangements in the matter will be made in conjunction with P.W.B.

Distribution :

H.Q. ACC Transportation S.C.
H.Q. ACC Finance S.C.
SCAO AMG 8th Army
P.W.B. Florence
Region VIII
Region IX
Circ.
File.

/s/ E.B. Wayne

/t/ E.B. Wayne
Colonel, U.D.F.
Chief of Staff
A.M.G., 5th Army.

1887



HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Transportation Sub-Commission
APO 394

GWAP/jr

Economic Section

Tele: 378

9 October 1944

ACC/TN/R/68

SUBJECT: Hiring of Civilian Passenger Cars.

TO : Col. Densmore - Economic Section.

1. The civilian load carrying trucks are organized into Co's. by the Transportation Sub-Commission and operated on a commercial basis. The attached letter, it is believed, refers to passenger cars only.

2. The hiring of passenger cars is not recommended by the Transportation Sub-Commission for the following reasons:

- a. It is difficult to control the use of these vehicles when in the hands of the owner.
- b. No authority exists to supply these vehicles with tires, spare parts, etc., particularly when the vehicle is away from its home station.
- c. Due to the critical shortage of spare parts, particularly tires, it is very difficult to maintain our requisitioned civilian cars, and maintenance for these civilian cars would have to rest with the civilian owners who are not in a position to properly maintain them at the present time.
- d. Rented civilian cars in the Naples Area proved to be a continuous source of trouble.
- e. Requisitioned cars being Government property, can be serviced and maintained in any ordnance or ACC shop. This is not true of rented cars.
- f. The only reason for renting cars is that they cannot be obtained by requisition. It is not believed by the Transportation Sub-Commission that cars cannot be requisitioned in any part of Italy if they exist.

1886

D. S. Adams
D. S. ADAMS,
Colonel, CE.

Director, Tn. Sub-Comm.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
APO 394
Tel. Extns. 553 & 417.

13079/F.

9 October 1944.

SUBJECT: Hiring of Civilian Transport.

TO: Acting Head,
Economic Section.

1. Further to our conversation of 7 October I write to inform you that in reply to a memorandum addressed to the Transportation Sub-Commission by this Sub-Commission, asking whether a directive on the hiring of civilian transport had been issued, the Transportation Sub-Commission have informed us that no such directive has been issued and that the hiring of civilian transport is not approved. I was not present at the last meeting of Regional Commissioners at Siena, but I am informed that the impression was given at that time that the question was being examined. If the decision is final that the proposal is to be dropped, I should be glad if an explanatory memorandum could be sent to all Regional Commissioners as (a) enquiries are frequently forwarded to this Sub-Commission on the subject, and (b) it appears possible that AMG 5th Army have proceeded in this matter.

2. It has already been stated on behalf of the Finance Sub-Commission that no objection will be raised to the expenditure of ACC funds in this connection, provided that the procedure is cleared with the Armies and HQ AAI. Any instructions relating to the determination of rates or contractual obligations are not our concern.

A. Grassby Smith
Colonel

Joint Director,
Finance Sub-Commission.

1885

Wmt
31

R/68

CWAP/jr

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Transportation Sub-Commission
APO 394

Tele: 378

9 October 1944

ACC/TN/R/68

SUBJECT: Hiring of Civilian Passenger Cars.

TO : Col. Densmore - Economic Section.

1. The civilian load carrying trucks are organized into Co's. by the Transportation Sub-Commission and operated on a commercial basis. The attached letter, it is believed, refers to passenger cars only.

2. The hiring of passenger cars is not recommended by the Transportation Sub-Commission for the following reasons:

- a. It is difficult to control the use of these vehicles when in the hands of the owner.
- b. No authority exists to supply these vehicles with tires, spare parts, etc., particularly when the vehicle is away from its home station.
- c. Due to the critical shortage of spare parts, particularly tires, it is very difficult to maintain our requisitioned civilian cars, and maintenance for these civilian cars would have to rest with the civilian owners who are not in a position to properly maintain them at the present time.
- d. Rented civilian cars in the Naples Area proved to be a continuous source of trouble.
- e. Requisitioned cars being Government property, can be serviced and maintained in any ordnance or ACC shop. This is not true of rented cars.
- f. The only reason for renting cars is that they cannot be obtained by requisition. It is not believed by the Transportation Sub-Commission that cars cannot be requisitioned in any part of Italy if they exist.

1824

D. S. ADAMS,
Colonel, CB.

Director, Tn. Sub-Comm.

Original letter handed by Col. Adams to Col. Densmore. 9/10/44